



DOMANDA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA
DELL'ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI
PER LA TUTELA DEL MINORE

In data _____
a _____ via _____

è/sono presente/i il/i sig./ri:

nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino italiano, codice fiscale _____
presidente/delegato/rappresentante dell'associazione _____

nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino italiano, codice fiscale _____
presidente/delegato/rappresentante dell'associazione _____

nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino italiano, codice fiscale _____
presidente/delegato/rappresentante dell'associazione _____

nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino italiano, codice fiscale _____
presidente/delegato/rappresentante dell'associazione _____

nato a _____ il _____
residente a _____ cittadino italiano, codice fiscale _____
presidente/delegato/rappresentante dell'associazione _____

che presa visione dell'allegato protocollo d'intesa ADIANTUM chiede l'adesione delle sua associazione allo stesso si impegna a rispettarne i termini e le regole in esso stabilite.

Firma/e

PROTOCOLLO D'INTESA “ADIANTUM”

ART. 1 (costituzione)

Al fine di perseguire finalità comuni i presidenti ed i delegati delle associazioni sopraelencate decidono di sottoscrivere il presente protocollo di intesa col quale viene a formarsi un nuovo soggetto giuridico denominato – **ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI per la TUTELA del MINORE** –, nel seguito indicato con l'acronimo **ADIANTuM**, che avrà il compito con i suoi costituenti (ART. 2) di attuare gli scopi ed i programmi delineati negli articoli (ART. 4 & 5) seguenti.

ART. 2 (soggetti costituenti)

L'ADIANTuM è costituito da soggetti giuridici, ovvero, le associazioni firmatarie del presente protocollo d'intesa.

ART. 3 (principi generali)

L'ADIANTuM avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 4 (finalità 1)

L'ADIANTuM ha come scopo primario di rappresentare le associazioni partecipanti ai fini della comunicazione ai media ed alle istituzioni dei loro comuni intenti riguardo alle politiche sociali ed economiche attuate nei riguardi delle persone fisiche minori di anni diciotto.

ART. 5 (finalità 2)

L'ADIANTuM si attiverà per la sottoscrizione di richieste, proposte e progetti di legge da presentare, se è il caso anche a proprio titolo, ai Ministeri, al Governo ed al Parlamento, anche in sede di emendamenti parlamentari, che vengano incontro alla finalità della tutela dei minori. L'ADIANTuM sostiene la proposta di legge n.53 della XVI legislatura (BRUGGER e ZELLER) per la riforma della normativa sull'affido condiviso e si impegnerà per seguirne e agevolarne l'iter eventualmente con la proposta di emendamenti migliorativi.

ART. 6 (principi etici)

le associazioni che aderiscono all'ADIANTuM si impegnano a rispettare ed adottare i principi etici e deontologici delle seguenti Atti internazionali ufficiali:

- Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948.
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
- Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.
- Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89 (detta Convenzione di New York).

Inoltre le associazioni che aderiscono all'ADIANTuM adottano i principi etici e deontologici delle seguenti carte etiche:

- Carta di Noto (aggiornamento del 7 luglio 2002).
- Carta di Treviso (nuovo testo del 30 marzo 2006)
- Carta Etica per la bigenitorialità (16 marzo 2008)

ART. 7 (assemblea)

I componenti stabiliscono che l'assemblea dell'ADIANTuM è formata dai presidenti e da un delegato per ognuna delle associazioni che aderiscono.

ART. 8 (durata, scioglimento, modifiche al protocollo)

L'ADIANTuM ha durata illimitata nel tempo. L'assemblea può deliberare comunque il suo scioglimento a maggioranza quando abbia attuato il raggiungimento delle finalità per il quale si è costituito e non ritenga di individuare altre finalità istituzionali congiunte o qualora l'assemblea non ritenga più di avere finalità comuni. Parimenti l'assemblea, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'assemblea, può deliberare modifiche al presente protocollo d'intesa al fine di migliorare il raggiungimento delle finalità dell'ADIANTuM ed eventualmente introdurre altre finalità istituzionali congiunte.

Adesione - ADIANTuM

ART. 9 (adesione)

La richiesta di adesione di altre associazioni all'ADIANTuM é libera. Le richieste di adesione possono essere inviate ad uno qualsiasi dei componenti dell'assemblea. L'adesione all'ADIANTuM deve comunque essere vagliata dai componenti dell'assemblea e approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'assemblea. Il vaglio e l'approvazione delle richieste di adesione é attuabile, secondo necessità, anche per via informatica. L'ADIANTuM si impegna a dare ampia diffusione alle proprie iniziative e ad ampliare il più possibile la partecipazione di altre associazioni ad esso. Ogni singola associazione può decidere di recedere dall'adesione all'ADIANTuM in qualsiasi momento dando comunicazione scritta anche per via informatica ai componenti dell'assemblea.

ART. 10

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, ove necessarie si convengono ad esclusivo carico in quote eguali alle associazioni appartenenti all'ADIANTuM qui costituita.

ASSOCIAZIONI Aderenti

Centro Documentazione Falsi Abusi (Torino)

Crescere Insieme

Fe.N.Bi.

Figlipersempre (Varese)

Ge.Se. (Foggia)

Mamme Separate (Como)

Papaseparati Novara

Papaseparati Nazionale ONLUS